REGOLAMENTO N. 85/63/CEE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 1963
relativo alla determinazione dei prezzi limite, nonché alla fissazione degli ammontari supplementari e delle disposizioni transitorie per i tagli di carne suina e le preparazioni e conserve a base di carne suina

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e in particolare l'articolo 13 e l'articolo 18, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio, deve essere fissato un prezzo limite per ogni prodotto per il quale sia stato previsto un prelievo ; che, per ciascun prodotto, l'ammontare supplementare è pari, secondo i casi, alla differenza fra il prezzo di offerta franco frontiera e il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi, ovvero alla differenza fra il prezzo di offerta aumentato del prelievo intracomunitario e il prezzo limite intracomunatario ;

Considerando che il sistema previsto negli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio raggiunge il suo scopo soltanto a condizione che i prezzi di offerta di tutti i prodotti per i quali sono fissati prezzi limite possano essere rilevati con sufficiente esattezza ; che non essendo possibile rispettare questa condizione per taluni prodotti, non è opportuno fissare i loro prezzi limite ; che è pertanto necessario adottare disposizioni di deroga per tali prodotti ;

Considerando che per assicurare la protezione contro le perturbazioni di mercato, oggetto degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio, è opportuno, in base ai legami esistenti tra tali prodotti, classificarli in « prodotti pilota » e « prodotti derivati » ; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di aggiungere un ammontare supplementare all'ammontare del prelievo applicabile al prodotto derivato, se il prezzo di offerta franco frontiera del prodotto pilota è inferiore al prezzo limite fissato per tale prodotto ; che è opportuno determinare l'ammontare supplementare in base a coefficienti che a loro volta devono essere determinati tenendo conto dei coefficienti assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi dei prodotti derivati ; che è quindi necessario prevedere una procedura che renda possibile la fissazione dei coefficienti da assumere per il calcolo degli ammontari supplementari ;

Considerando che, per rispettare gli obblighi imposti dal consolidamento in seno al G.A.T.T. del dazio doganale massimo applicabile ad alcuni prodotti, è opportuno rinunciare alla fissazione dei prezzi limite e alla riscossione degli ammontari supplementari per tali prodotti ;

Considerando che, il regime dei prodotti pilota e derivati potrebbe non essere in grado di assicurare effettivamente, da solo, la protezione contro le perturbazioni di mercato oggetto degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio ; che è quindi necessario prevedere misure che consentano di conoscere costantemente l'andamento delle importazioni dei prodotti per i quali non siano stati fissati prezzi limite ; che, a tal fine, è opportuno, in deroga all'articolo 14, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio, prevedere la possibilità di subordinare tali importazioni alla presentazione di un documento di importazione da rilasciare previo deposito di una cauzione ; che gli interessi di tutti gli Stati membri devono essere presi in considerazione all'atto dell'esame da parte del Consiglio delle conseguenze delle misure previste dal presente regolamento, e che quindi ogni decisione di mantenimento o di modifica di un regime di deroga deve essere adottato all'unanimità, in deroga all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio ;

Considerando come l'esperienza abbia dimostrato che per motivi di speculazione possono essere effettuate importazioni eccedenti largamente il fabbisogno normale durante il periodo che precede l'applicazione di un regime dei prelievi ; che tali importazioni potrebbero dar luogo, all'atto dell'applicazione del regime dei prelievi, a perturbazioni di mercato negli Stati membri importatori e pregiudicare gli scambi intracomunitari e gli scambi con i paesi terzi ; che per ovviare a tale pericolo è necessario prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie applicabili ai prodotti che saranno sottoposti al regime dei prelievi ; che per adottare tali disposizioni transitorie occorre, in mancanza di disposizioni formali nel regolamento n. 20 del Consiglio, ricorrere a misure di deroga basate sull'articolo 13 del suddetto regolamento,

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7, paragrafi 1 e 4 e allo articolo 8, paragrafi 1 e 4 del regolamento n. 20 del Consiglio, i prezzi limite nei confronti dei paesi terzi e i prezzi limite intracomunitari sono fissati soltanto per i prodotti enumerati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I prezzi limite fissati per i prodotti enumerati nell'allegato I, ad eccezione di quelli per i suini vivi, le scrofe vive da macello, le carni della specie suina domestica salate od in salamoia, lo strutto e gli altri grassi di maiale pressati o fusi, devono essere presi in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, ai prodotti detti « derivati » enumerati nell'Allegato II A del presente regolamento. I prodotti enumerati nell'Allegato II A sono desunti dalla lista che figura nell'Allegato II B.

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento n. 20 del Consiglio

— il prelievo nei confronti dei paesi terzi per i prodotti « derivati » può essere maggiorato di un ammontare supplementare quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto assunto quale prodotto « pilota », per i suddetti prodotti derivati, è inferiore all'importazione in provenienza da paesi terzi, al prezzo limite del prodotto pilota in questione applicabile nei confronti dei paesi terzi ;

— il prelievo intracomunitario per i prodotti derivati può essere maggiorato di un ammontare supplementare quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto assunto quale prodotto pilota per i suddetti prodotti derivati, aumentato del prelievo intracomunitario del prodotto pilota in questione, è inferiore, all'importazione in provenienza da uno Stato membro, al prezzo limite intracomunitario di detto prodotto pilota.

Gli ammontari supplementari vengono fissati in base a coefficienti, da determinare secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia. Il calcolo dei coefficienti è effettuato tenendo conto dei coefficienti assunti per il calcolo dei prelievi per i prodotti derivati.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio e fatte salve le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, ciascuno Stato membro ha la facoltà di subordinare le importazioni dei prodotti elencati nell'Allegato III del presente regolamento alla presentazione di un documento di importazione. Gli Stati membri che ricorrono a tale facoltà danno regolare comunicazione alla Commissione dei quantitativi corrispondenti ai documenti rilasciati.

2. Il documento d'importazione deve essere rilasciato a ogni richiedente, il quale versi un deposito cauzionale che garantisca il rispetto dell'impegno di importare entro il periodo di validità del documento ; tale deposito cauzionale resta acquisito ove l'importazione non abbia luogo entro tale periodo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare quelle relative al periodo di validità del documento di importazione, all'entità del deposito cauzionale e ai casi di forza maggiore nei quali il deposito non rimane acquisito, sono stabilite secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia.

Articolo 3

Le disposizioni che si rendessero necessarie per garantire il passaggio dal regime anteriore degli scambi a quello dei prelievi, per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati, saranno stabilite secondo le norme dell'articolo 20 del predetto regolamento, applicabili per analogia.

Articolo 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Esso è applicabile fino al 30 giugno 1964.

2. Prima del 31 marzo 1964, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide se le disposizioni del presente regolamento debbano essere mantenute in vigore dopo il 30 giugno 1964 oppure adotta, se necessario, altre disposizioni di deroga a quelle previste dal regolamento n. 20 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO I

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 20 del Consiglio per i quali vengono fissati prezzi limite :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 01.03	*Animali vivi della specie suina :*
ex A	delle specie domestiche :
II	altri :
	a) scrofe da macello b) non nominati
ex 02.01 A III a e ex 02.06 B	*Carni della specie suina domestica,* fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia :
	1. carcasse o mezzene anche senza e/o zampe 2. prosciutto 3. spalla 4. lombata 5. pancetta (ventresca)
ex 02.05	Lardo, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato nè fuso)
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari.

ALLEGATO II A

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati, dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 20 del Consiglio :

	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota :	*ex 02.01 A III a*	*Carni delle specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe, fresche, refrigerate, congelate*
Prodotto derivato :	ex 02.06 B	Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe, secche o affumicate
Prodotto pilota :	*ex 02.01 A III a*	*Prosciutto*
Prodotto derivato :	ex 02.06 B ex 16.01	Prosciutto anche in parti, secco o affumicato Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :
	ex B	altri :
		ex I. contenenti carni o frattaglie di maiale : a) salsicce e salami stagionati ex c) prosciutti in vesciche od in involucri simili

	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	ex II	non nominate :
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
		1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale
		11. prosciutti e filetti
		33. altre
Prodotto pilota :	*ex 02.01 A III a*	*Spalla*
Prodotto derivato :	ex 02.06 B	Spalla, anche in parti, secca od affumicata
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :
	ex B	altre :
		I. contenenti carni o frattaglie di maiale :
		a) salsicce e salami stagionati
		b) salami a base di sangue
		ex c) spalle in vesciche o in involucri simili
		d) altri
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	ex II	non nominate :
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
		1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale :
		22. spalle
		33. altre
		bb) altre
		ex 2. altre :
		aa) pasticci a base di sangue
Prodotto pilota :	*ex 02.01 A III a*	*Lombata*
Prodotto derivato :	ex 02.06 B	Lombata, anche in parti, secca od affumicata
	ex 16.02	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :

	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
	ex II	non nominate :
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
		1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale : ex 11. filetto
Prodotto pilota :	*ex 02.01 A III a*	*Pancetta (ventresca)*
Prodotto derivato :	ex 02.06 B	Pancetta (ventresca), anche in parti, secca od affumicata
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	ex II	non nominate :
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
		ex 2. altre : bb) non nominate
Prodotto pilota :	*ex 02.05*	*Lardo, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato nè fuso)*
Prodotto derivato :	ex 02.05	ex A. Lardo :
		II. secco od affumicato
		B. Grasso di maiale
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carne, di frattaglie o di sangue :
	ex B	altri :
		ex I. Contenenti carni o frattaglie di maiale : a) salsicce e salami stagionati b) salami a base di sangue d) altri
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	ex II	non nominate
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
		1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale : 33. altre
		bb) altre
		ex 2. altre :
		aa) pasticci a base di sangue

ALLEGATO II B

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 02.01	*Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :*
A III a	2. Prosciutto, anche in parti, non disossato 3. Spalla, anche in parti, non disossata 4. Lombata, anche in parti, non disossata 5. Pancetta (ventresca), anche in parti 6. Altre
ex 02.01	*Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :*
B II : ex a	Destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)
ex b	Altre : 1. Testa con o senza guanciale ; guanciale 2. Zampe 3. Reni 4. Fegato 5. Cuore, lingua, polmone 6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) 7. Non nominate
ex 02.05	*Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato* A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale
ex 02.06	*Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate :*
B	I. Carni : a) salate od in salamoia : 1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe 2. Prosciutto, anche in parti non disossate 3. Spalla, anche in parti non disossata 4. Lombata, anche in parti non disossata 5. Pancetta (ventresca), anche in parti 6. Altre b) secche od affumicate : 1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe 2. Prosciutto, anche in parti, non disossato 3. Spalla, anche in parti, non disossata 4. Lombata, anche in parti, non disossata 5. Pancetta (ventresca), anche in parti 6. Altre

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
	II. Frattaglie commestibili :
	a) Testa con o senza guanciale
	b) Zampe
	c) Reni
	d) Fegato
	e) Cuore, lingua, polmone
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)
	g) altre
15.01 A II	*Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari*
ex 16.01	*Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue*
ex A	di fegato :
	I. di maiale
ex B	altri :
	I. Contenenti carni o frattaglie di maiale :
	a) Salsicce e salami stagionati
	b) Salami a base di sangue
	c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili
	d) non nominati
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*
A	di fegato :
ex II	altre :
	a) di maiale
B	altre :
ex II	non nominate :
	a) Contenenti carni o frattaglie di maiale :
	1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie :
	aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale
	11) Prosciutto e filetto
	22) Spalla
	33) Altre
	bb) altre
	2. altre :
	aa) Pasticci a base di sangue
	bb) non nominate

ALLEGATO III

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 20 del Consiglio per i quali è previsto un titolo d'importazione :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 02.01 B II b	Frattaglie della specie suina diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
ex 02.05	Lardo secco od affumicato; grasso di maiale
ex 02.06 B	Carni di maiale, secche od affumicate Frattaglie della specie suina
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :
	ex A. di fegato : di maiale
	ex B. altri : contenenti carni o frattaglie di maiale
ex 16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato di maiale
ex 16.02 B II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di maiale

REGOLAMENTO N. 86/63/CEE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 1963
relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati, deve essere stabilito, per ciascuno Stato membro, in base al prelievo nei confronti dei paesi terzi fissato per suini macellati ; che tale ammontare è stato fissato per i mesi di agosto e settembre 1963 nel regolamento n. 155 del Consiglio (2), modificato dal regolamento n. 75/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 (3) ;

Considerando che per il calcolo degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20 del Consiglio bisogna tuttavia tener conto del rapporto esistente in ciascuno Stato membro tra il prezzo di tali prodotti, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento e il prezzo dei suini macellati, calcolato secondo le medesime disposizioni ;

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 140 del 28 dicembre 1962, pag. 2926/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 117 del 29 luglio 1963, pag. 2097/63.